



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Alla Sig.Ministra  
Sen. Stefania Giannini

Al Capo di Gabinetto  
Dott. Alessandro Fusacchia  
**SEDE**

Prot.n. 0013592  
Spedito il 27 maggio 2016

**OGGETTO:** Parere su «Schema di decreto recante le linee generali d'indirizzo della **programmazione delle Università per il triennio 2016-2018** e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati».

Adunanza del 26 maggio 2016

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

Vista la nota del Capo di Gabinetto, Prot. n.11815 del 6/5/2016, con la quale si trasmette per il parere di competenza lo schema di decreto recante le linee generali d'indirizzo della **programmazione delle università per il triennio 2016-2018** e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati (attuazione dell'art. 1-ter, comma 1, del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla l. 31 marzo 2005, n. 43);

Visto lo schema di decreto con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione universitaria relativa la triennio 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Visto il proprio precedente parere del 15-16/1/2013;

Sentiti i Relatori;

Condividendo, in linea di principio, l'opportunità di adottare meccanismi che incentivino il raggiungimento di obiettivi prefissati;

**OSSERVA**

- L'individuazione di un numero limitato di obiettivi e la definizione *ex ante* dei relativi indicatori per la valutazione dei risultati è una scelta condivisibile a prescindere dal giudizio di merito su tali obiettivi e indicatori;



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Consiglio Universitario Nazionale

- L'introduzione dell'obiettivo "*Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei*" rappresenta una prima importante presa d'atto dell'esigenza di valutare gli Atenei tenendo conto delle differenti realtà culturali, sociali e territoriali e dell'inopportunità di ridurre i criteri di valutazione a parametri applicabili in modo indifferenziato a situazioni molto diverse tra loro;
- la costante decurtazione del FFO, seppur quasi interrotta con l'anno 2016, in assenza del recupero di quanto in precedenza sottratto al finanziamento del sistema, o comunque di finanziamenti aggiuntivi dedicati alla premialità e alla programmazione, mina l'efficacia di provvedimenti volti a migliorare le politiche universitarie;
- è importante che la quota premiale del FFO sia contenuta nei limiti più bassi consentiti dalla normativa e che sia conservato il peso massimo ammesso per la quota base del FFO, in quanto tali azioni possono agevolare una più razionale programmazione degli Atenei in un contesto di finanziamenti non crescenti;
- l'utilizzo sistematico del costo standard per studente nella determinazione della quota base nella ripartizione della quota premiale e nella definizione di numerosi indicatori appare fortemente criticabile in ragione della ormai verificata inadeguatezza del modello di calcolo. Si apprezza il rallentamento dell'incidenza di tale parametro nella determinazione della quota base ma si ritiene che in questa fase si dovrebbero sterilizzare gli effetti del costo standard su tutte le voci di finanziamento e su tutti gli indicatori in attesa della revisione del modello;
- nel *Yerevan Communiqué*, come pure nella strategia *Education and Training*, gli stati firmatari si impegnano a incrementare la spesa per la formazione superiore nonché a sviluppare sistemi per l'apprendimento permanente, mentre nessuna di queste azioni è presente nello schema di DM in analisi. Per come è articolata la voce relativa alla valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei (obiettivo D), i risultati della didattica compaiono solo come scelta opzionale degli Atenei. Si ritiene invece necessario vincolare una parte della quota premiale al miglioramento della qualità della didattica, da definire in riferimento a obiettivi prefissati e valutando esiti e processi. Si suggerisce di vincolare un quarto delle risorse destinate all'obiettivo D, pari al 5% della quota premiale, ad azioni volte al miglioramento della qualità della didattica in riferimento a specifici obiettivi e indicatori individuati autonomamente dagli Atenei. I relativi indicatori, proposti dagli Atenei stessi, dovrebbero essere comunque validati dal Comitato di cui all'art. 4, comma 3. Il rimanente 15% dovrebbe essere distribuito in conformità a quanto già previsto nell'allegato 2;
- è assolutamente necessaria una revisione delle classi dei corsi di studio per renderle più flessibili e aggiornarle all'evoluzione del mercato del lavoro, della società e della cultura, pur conservando gli elementi di adattabilità che già adesso (agendo sulle attività affini e sulle altre attività) in numerosi casi permettono agli Atenei di programmare corsi adeguati a svariate esigenze formative e alle necessità di collegamento con il mondo del lavoro. In particolare, per raggiungere gli obiettivi di flessibilità didattica, nella prospettiva di una revisione complessiva delle classi da effettuarsi in tempi brevi, più che dare la possibilità di aggiungere settori può essere utile sperimentare un allentamento dei vincoli sui numeri di crediti previsti obbligatoriamente negli ambiti di alcune classi, da utilizzare solo nei casi in cui non si riesca a raggiungere gli obiettivi formativi voluti usufruendo degli elementi di adattabilità già presenti nella normativa.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Consiglio Universitario Nazionale

In merito all'articolato il CUN

### RILEVA

- l'introduzione dell'obiettivo D) *“Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei”* all'art. 2, comma 1, rappresenta un elemento di novità positivo per il sistema universitario nel suo complesso;
- l'attribuzione alla quota base di una quota minima del 74% nella ripartizione del FFO 2016 risulta incoerente con il dato storico (71% nel 2015) e, a maggior ragione, con quanto proposto nello schema di decreto di riparto del FFO 2016 (68,33%); tale incongruenza sembra conseguente ad una complessiva sottovalutazione del peso della quota riferita agli interventi specifici e perequativi che, a fronte di un'indicazione massima del 5% nello schema di decreto sulla programmazione triennale 2016-2018, sarà probabilmente prossima al 10% già nel 2016;
- l'aumento dell'incidenza del costo standard in quota base secondo l'articolazione prevista dall'art. 3, tabella 1 e il suo utilizzo come peso all'interno dell'art. 5, comma 3 dovrebbero avvenire solo a valle di un'analisi degli effetti e di una risoluzione delle criticità riscontrate, fra cui quelle già evidenziate dal CUN nella *“Dichiarazione in merito al decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893, Costo standard unitario di formazione per studente in corso”* e nel *“Parere sullo schema di decreto di riparto del fondo di finanziamento ordinario delle Università per l'anno 2015”*;
- è apprezzabile l'inserimento dell'azione a) *“Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro”* nell'obiettivo A *“Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-2015 su azioni strategiche per il sistema”* di cui all'art. 4, tabella 2;
- nell'attuale formulazione dell'art. 6, comma 2 appare indispensabile sopprimere la locuzione *“classi affini dal punto di vista disciplinare”* che non trova riscontro nella normativa, è di difficile e non univoca applicazione, ed è suscettibile di creare contenziosi. In ogni caso, l'inserimento di ulteriori SSD deve essere esplicitamente motivato e coerente con gli obiettivi specifici del corso e gli obiettivi formativi della classe: tale inserimento si configura in ogni caso come una modifica di ordinamento da sottoporre al previsto iter di approvazione. Inoltre non è motivata l'esclusione dei corsi preordinati all'esercizio delle professioni legali che rilascino titoli doppi/multipli/congiunti con Atenei stranieri, per i quali invece una maggiore flessibilità sarebbe particolarmente necessaria, stante la rigidità della normativa specifica;
- in relazione all'art. 7, comma 2, appare eccessivo considerare allo stesso livello i *principal investigator* dei progetti ERC Starting, Consolidator e Advanced, essendo la rilevanza dei progetti quasi sempre di livello differente e comunque non soggetta a un meccanismo di verifica. Si suggerisce, quindi, che il DM n. 963/2005 non venga modificato o, in alternativa, che la modifica del comma 1 sia così formulata: *“Su proposta dell'Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) “ERC Starting Grant”, “ERC Consolidator Grant”, “ERC Advanced Grant”, in qualità di “Principal Investigator” (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia, purché in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale del corrispondente livello oppure previa valutazione positiva della commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale”*;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

- per quanto attiene agli indicatori per la valutazione dei risultati di cui agli allegati 1 e 2, è necessaria una loro attenta revisione al fine di renderli omogenei, coerenti fra loro, direttamente applicabili senza dubbi interpretativi (per esempio nella definizione degli anni di iscrizione ai corsi che è variamente definita nei regolamenti didattici degli Atenei), con criteri di misurazione uniformi, e facendo in modo che siano in numero congruo e tutti pertinenti agli obiettivi indicati. Si rimanda all'allegato al presente parere per le osservazioni puntuali sugli allegati 1 e 2 dello schema di DM sulla programmazione triennale 2016-2018;
- l'offerta di corsi di studio non può dipendere esclusivamente dalle necessità contingenti del mondo del lavoro, peraltro difficilmente rilevabili oggettivamente, poiché caratterizzate da un complesso e non sempre ben determinato nesso causale con il titolo di studio. L'offerta è invece principalmente legata a motivazioni di carattere culturale di più ampio respiro, con un orizzonte temporale di molti anni; quindi il periodo "*Con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono altresì individuate (...) Atenei stranieri*" di cui all'allegato 3 deve essere espunto.

Tutto ciò premesso, si esprime parere complessivamente favorevole allo schema di decreto, a condizione che siano recepiti i rilievi in precedenza espressi.

In ogni caso, il Consiglio Universitario Nazionale ritiene inaccettabile la soluzione, accolta nell'art. 4, comma 3, di affidare la valutazione dei programmi triennali, ai fini del loro finanziamento, ad un apposito Comitato di valutazione che prevede rappresentanze del MIUR e dell'ANVUR ma non del CUN quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario.

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Michele Moretta)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Andrea Lenzi)



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

**Allegato**

**Oggetto:** Osservazioni sugli Allegati allo schema di decreto recante le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2016-2018

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

VISTI gli Allegati allo schema di decreto con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione universitaria relativa al triennio 2016-2018:

**FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:**

1. Allegato 1, obiettivo A, azione a), indicatore 1: la dizione “iscritto al secondo anno” può avere significati diversi a seconda dell'Università, in quanto alcuni atenei impediscono l'iscrizione al secondo anno a studenti che non abbiano soddisfatto certi requisiti o gestiscono in maniera diversa la figura dello studente ripetente. Occorre quindi sostituirla con la dizione “iscritto da due anni al corso di studio”.
2. Allegato 1, obiettivo A, azione a) indicatore 1: il numero di crediti acquisiti al primo anno di iscrizione dipende fortemente dal livello di preparazione iniziale dello studente, più che dalle azioni svolte dalle Università. Si segnala inoltre che alcuni studenti potrebbero cambiare corso di studio come effetto positivo (e non negativo) di un'azione di orientamento (o perché riescono a entrare in un corso a numero programmato nazionale), per cui non è corretto limitare l'indicatore ai soli studenti che non hanno cambiato corso di studi. Infine, usare come data limite il 31 dicembre impedisce di considerare gli appelli invernali degli insegnamenti del secondo semestre, falsando quindi il dato. Si suggerisce di eliminare l'indicatore o di sostituirlo con un indicatore che possa tenere meglio conto delle azioni svolte dall'Università, quale per esempio “Numero di studenti che si iscrivono per il terzo anno consecutivo a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) dell'ateneo avendo acquisito almeno 60 CFU entro il 28 febbraio dell'anno t+1 in rapporto alla coorte di immatricolati dell'ateneo nell'a.a. t-2/t-1”.
3. Allegato 1, obiettivo A, azione a), indicatore 2: questo indicatore può avere senso solo se riferito ai corsi di una laurea magistrale, e non ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico. Inoltre, occorre specificare cosa si intende per “studente iscritto con regolarità”.
4. Allegato 1, obiettivo A, azione a), indicatore 4: la misurazione degli anni fuori corso varia a seconda dell'ateneo; per potere applicare in maniera uniforme questo indicatore bisogna sostituire il concetto di “anni fuori corso” con “anni oltre la durata normale del corso di studi”. Inoltre atenei diversi attribuiscono in maniera diversa gli appelli di laurea agli anni accademici e spesso appelli di laurea di un anno accademico sono calendarizzati nei primi mesi dell'anno solare successivo. Si suggerisce quindi di riformulare questo



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Consiglio Universitario Nazionale*

indicatore come segue: “Numero di studenti che conseguono il titolo entro il 30 aprile dell’anno solare successivo al primo anno accademico seguente a quelli di durata normale del corso.” Infine l’indicatore andrebbe separato in tre indicatori, uno per ciascuna tipologia di corso di studio: laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.

5. Allegato 1, obiettivo A, azione a), indicatori 5 e 6: dev’essere esplicitamente indicato che in questo indicatore sono considerati anche gli studenti che hanno proseguito gli studi;
6. Allegato 1, obiettivo A, azione a), indicatori 7 e 8: sono indicatori di definizione e misurazione non chiara; si suggerisce di eliminarli o di indicare esplicitamente con quali modalità devono essere misurati;
7. Allegato 1, obiettivo A, azione a): gli indicatori proposti non paiono sufficienti a misurare l’efficacia delle azioni di orientamento sviluppate dalle Università. In linea con quanto proposto dal documento sull’orientamento approvato dal CUN il 5 aprile 2016, e in analogia con gli indicatori proposti per l’azione c) dell’obiettivo B, si propongono anche i seguenti indicatori:
  - a. percentuale di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico per cui sono presenti delle attività formative aggiuntive obbligatorie riservate agli studenti che non superano la verifica delle conoscenze iniziali;
  - b. percentuale di studenti che, non avendo superato la verifica delle conoscenze iniziali, colmano le lacune osservate a seguito di attività formative aggiuntive obbligatorie svolte nel primo anno;
  - c. realizzazione di percorsi sperimentali di orientamento in ingresso rivolti agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, organizzati e svolti in collaborazione con i docenti delle scuole secondarie.
8. Allegato 1, obiettivo A, azione b): occorre distinguere i corsi che rilasciano un titolo doppio/multiplo/congiunto con atenei stranieri, o che hanno una mobilità strutturata con atenei stranieri superiore al 20%, da quelli solo erogati in lingua straniera.
9. Allegato 1, obiettivo A, azione b), indicatore 4: devono essere esplicitamente considerati anche gli studenti iscritti ai corsi di dottorato.
10. Allegato 1, obiettivo A, azione b): altri possibili indicatori potrebbero essere:
  - a. numero di docenti stranieri che tengono nell’ateneo un insegnamento o un modulo (per la laurea, laurea magistrale o il dottorato) di almeno 12 ore di lezione;
  - b. numero di dottorandi che trascorrono almeno 6 mesi del periodo di dottorato presso un’Università o ente di ricerca estero;
  - c. numero di assegnisti di ricerca e/o borsisti Marie Curie provenienti dall’estero;
  - d. numero di crediti acquisiti da studenti dell’ateneo presso Università straniere;
  - e. numero di crediti acquisiti da studenti stranieri presso l’ateneo;
  - f. numero di tirocini effettuati all’estero.
11. Allegato 1, obiettivo B, azione a), indicatore 1: le opinioni dei laureati si riferiscono in gran parte alla situazione precedente l’azione prevista dall’Università, quindi questo indicatore non è adatto a misurare l’efficacia dell’azione. Si suggerisce di sostituire le opinioni dei laureati con quelle degli studenti.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

12. Allegato 1, obiettivo B, azione a), indicatori 3 e 4: questi indicatori non hanno relazione con l'azione di cui dovrebbero misurare l'efficacia, e quindi sono da rimuovere.
13. Allegato 1, obiettivo B, azione a): possibili indicatori alternativi potrebbero essere:
  - a. aumento percentuale della quantità di fondi (di ateneo e di ricerca) investiti per l'allestimento e le attrezzature per la didattica e la ricerca;
  - b. aumento percentuale del numero di postazioni-studente nei laboratori didattici;
  - c. numero di progetti per la produzione di materiale didattico multimediale;
  - d. numero di (o fondi investiti per) interventi per l'apprendimento permanente;
  - e. numero di (o fondi investiti per) progetti e/o interventi di sostegno atti a favorire l'inclusione e le pari opportunità a studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali (compresi i DSA e i DSL).
14. Allegato 1, obiettivo B, azione b), indicatore 1: le opinioni dei laureati si riferiscono in gran parte alla situazione precedente l'azione prevista dall'Università; quindi questo indicatore non è adatto a misurare l'efficacia dell'azione. Si suggerisce di sostituire le opinioni dei laureati con quelle degli studenti.
15. Allegato 1, obiettivo B, azione b), indicatore 2: occorre specificare che sono considerate solo riduzioni ottenute attraverso interventi legati ad aule e laboratori.
16. Allegato 1, obiettivo B, azione b), indicatore 3: occorre esplicitare che ci si riferisce ai metri quadri di aule e laboratori per studente e che l'indicatore consiste nell'aumento percentuale di tali metri quadri. Occorre inoltre anche qui specificare cosa si intenda con "studente regolare".
17. Allegato 1, obiettivo B, azione b), indicatore 4: questo indicatore non ha alcuna relazione con l'azione di cui dovrebbe misurare l'efficacia e quindi è da rimuovere.
18. Allegato 1, obiettivo B, azione b): possibili indicatori alternativi potrebbero essere:
  - a. aumento percentuale dei posti a sedere in aule di proprietà dell'ateneo;
  - b. aumento percentuale del numero di postazioni studente nei laboratori didattici;
  - c. aumento percentuale del numero di aule dotate di strumenti multimediali;
  - d. aumento percentuale della quantità di fondi (di ateneo e di ricerca) investiti per la ristrutturazione, l'ampliamento e la messa in sicurezza di aule e laboratori;
  - e. interventi effettuati per favorire l'accesso e l'uso delle aule agli studenti con disabilità.
19. Allegato 1, obiettivo C, azione b), indicatore 2: non è correlato con l'azione indicata, e quindi dev'essere rimosso.
20. Allegato 1, obiettivo C, azione c), indicatori 1 e 2: si osserva che indicatori così formulati non permettono una graduazione dei risultati ma solo una risposta sì/no, contrariamente a tutti gli altri indicatori. Si suggerisce di togliere l'indicazione precisa delle soglie da raggiungere, lasciando agli atenei l'onere di proporre delle soglie motivate, la cui congruità dovrà essere valutata in fase di valutazione dei progetti.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

21. Allegato 1, obiettivo C, azione c), indicatore 3: anche non tenendo presente che il confronto fra i risultati della VQR 2004-2010 e quelli della VQR 2011-2014 è un'operazione complessa e non automatica, si osserva che questo indicatore è del tutto privo di correlazione rispetto alle azioni dell'Università nel periodo preso in considerazione dalla programmazione triennale e quindi dev'essere rimosso.
22. Allegato 2, obiettivo D, gruppo 2, indicatore 3: per gli stessi motivi già indicati per l'indicatore 1 dell'azione a) dell'obiettivo A dell'Allegato 1, si suggerisce di eliminarlo o di sostituirlo con un indicatore che possa tenere maggiormente conto delle azioni svolte dall'Università, quale per esempio "Numero di studenti che si iscrivono per il terzo anno consecutivo a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) dell'ateneo avendo acquisito almeno 60 CFU entro il 28 febbraio dell'anno t+1 in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-2/t-1". Si segnala inoltre che questo tipo di indicatori non è applicabile alle Scuole superiori a ordinamento speciale, in quanto gli studenti iscritti a tali scuole devono necessariamente acquisire ogni anno 60 CFU.
23. Allegato 2, obiettivo D, gruppo 2, indicatore 4: occorre specificare cosa si intende con "carico didattico previsto".
24. Allegato 2, obiettivo D, gruppo 2, indicatore 6: nel calcolo dell'indicatore devono essere esplicitamente considerati anche gli studenti di dottorato o delle scuole di specializzazione.
25. Allegato 2, obiettivo D, gruppo 2, indicatori 7 e 8: valgono le stesse considerazioni fatte per l'indicatore 4 dell'azione a) dell'obiettivo A, e per i motivi lì indicati si suggerisce di riformulare questi indicatori come segue: "Numero di studenti che conseguono il titolo entro il 30 aprile dell'anno solare successivo al primo anno accademico seguente a quelli di durata normale del corso."
26. Allegato 2, obiettivo D, gruppo 3, indicatore 2: per motivi analoghi si suggerisce di sostituire la formulazione "laureati regolari che nella carriera hanno acquisito almeno 15 CFU all'estero" con "studenti che, avendo conseguito il titolo entro il 30 aprile dell'anno solare seguente a quello di durata normale del corso di studio, nella carriera hanno acquisito almeno 15 CFU all'estero".
27. Allegato 2, obiettivo D, gruppo 3, indicatore 3: studenti provenienti da atenei stranieri potrebbero anche iscriversi ad anni successivi al primo; quindi si suggerisce di rimuovere le parole "al 1° anno".
28. Allegato 2, obiettivo D, gruppo 3: per tenere presente anche la mobilità in ingresso, non solo quella in uscita, si propone di aggiungere almeno uno fra i seguenti indicatori:
  - a. il numero di studenti iscritti ad atenei stranieri che hanno acquisito crediti nell'ateneo;
  - b. il numero di crediti acquisiti da studenti iscritti ad Atenei stranieri.